



**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**  
**PROVINCIA DI LATINA**  
**ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON ECONOMICO,**  
**ORGANO AUSILIARIO DELLO STATO**

Alla Presidente FNOMCeO  
e, p.c. Ai Presidenti degli Ordini  
Al Presidente CoGeAPS

**Oggetto: Medici competenti - applicazione decreto 26 novembre 2015 del Ministero della Salute**

Si riscontra la circolare n. 15 del 12 febbraio 2016 con la quale è stata data informazione del decreto in oggetto e si avanzano le problematiche di seguito esposte.

Se gli iscritti medici competenti, già inseriti nell'elenco nazionale ma cancellati poichè non in possesso dei crediti ECM previsti per il periodo 2011-2013 prolungato al 31 dicembre 2014, possano ora recuperare fino al 30 giugno 2016 i crediti non acquisiti in precedenza, la conseguenza è che i crediti ECM a tal fine conteggiati dovrebbero essere formalmente esclusi da quelli certificabili ai fini dell'avvenuta formazione per il triennio 2014-2016. Tutto ciò, se questa è l'interpretazione esatta del decreto, dovrà essere recepito dal CoGeAPS nell'attribuzione dei crediti di cui trattasi ad uno solo dei due trienni. In effetti, la problematica è già presente da mesi allorchè è stato consentito il recupero dei crediti fino al 31 dicembre 2014 per il precedente triennio 2011-2013.

Gli Ordini, ai quali è attribuita, e solo a loro, la responsabilità dello svolgimento delle funzioni dei propri iscritti quali medici competenti con il rilascio, tramite il CoGeAPS, del certificato che attesta l'avvenuta formazione (l'inclusione nell'elenco nazionale è finalizzato alla mera diffusione dei nominativi) dovrebbero essere messi in condizione di svolgere in tempi brevi il loro ruolo anche al fine di verificare la veridicità delle autocertificazioni trasmesse al Ministero della Salute.

Un'interpretazione particolarmente severa delle modifiche introdotte al D.M. 4 marzo 2009 potrebbe indurre a ritenere che, per maturare nuovamente il requisito a poter svolgere le funzioni di medico competente, non sia sufficiente l'avvenuta partecipazione al programma di aggiornamento 2014/2016, con il conseguimento di almeno il 70% dei crediti totali previsti nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" come prescritto dal comma 3 dell'art. 38 del Dlgs 81/08 (o anche il raggiungimento del totale dei 150 crediti complessivi), ma sarebbe altresì necessario il completo recupero dei debiti formativi del pregresso triennio.

Se le conseguenze derivanti da tale debito dopo il 31/12/2014, sarebbero quelle di inibizione della possibilità di svolgere l'attività di medico competente e la cancellazione dall'elenco nazionale.

Il Presidente  
**Giovanni Maria Righetti**

Latina, 17 febbraio 2016